



COMUNE DI CINGIA DE' BOTTI

Provincia di Cremona

Via Giuseppina, 79 – tel. 0375/96141 Fax: 0375/96162

Cod. fisc.: P.Iva: 00304660194

Prot. n.1008 /2020
2020

Cingia de' Botti, lì 18 aprile

DECRETO SINDACALE N. 03/2020 DEL 18/04/2020

OGGETTO: SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 73 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18. MISURE ORGANIZZATIVE.

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il nuovo coronavirus (SARS-COV-2) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

DATO ATTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 13 marzo 2020, ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19 e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", convertito, con modificazioni, nella Legge 5 marzo 2020, n. 13;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 *“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;
- l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 aprile 2020 *"Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale."*;
- le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020 e 23 febbraio 2020;
- l'ordinanza n. 514 del 21/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale."*;
- l'ordinanza n. 515 del 22/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020."*;
- l'ordinanza n. 517 del 23/03/2020 del Presidente della Giunta Regionale, con oggetto *"Modifica dell'ordinanza n. 515 del 22/03/2020."*;
- l'ordinanza n.522 del 06/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"*;
- l'ordinanza n.528 del 11/04/2020 del Presidente della Giunta Regionale *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19"*;

CONSIDERATI l'attuale necessità di adottare misure atte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 ed il divieto, disposto dall'art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e confermato dall'art. 2, comma 3, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, di ogni forma di riunione o assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico sull'intero territorio nazionale, divieto contenuto anche nelle ordinanze assunte dal Presidente della Giunta della Regione Lombardia;

RICHIAMATI:

- il punto 1) del dispositivo della citata deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ove si stabilisce che *"In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili."*;
- l'art. 73 (*Semplificazioni in materia di organi collegiali*) del citato D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che, ai commi 1 e 5, dispone: *"1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle*

province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

[...]

5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.”;

RILEVATO:

- che i provvedimenti più sopra richiamati, tutti volti a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, dispongono la limitazione degli spostamenti sul territorio nazionale, norma questa che influisce anche sulla presenza congiunta dei componenti la giunta e il consiglio comunale presso la sede municipale;

- che il citato art. 73 del D.L. n. 18/2020, al fine di rispondere alla situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, evitando assembramenti durante le sedute del consiglio comunale, aperte al pubblico, o di giunte numerose, per tutto il periodo emergenziale e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, consente, in assenza di norme regolamentari, che le sedute dei consigli e delle giunte dei comuni si svolgano in videoconferenza;

- che le riunioni delle sedute degli organi collegiali in videoconferenza devono avvenire nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal sindaco, in deroga all'ordinaria competenza ad adottare norme di natura regolamentare posta dal D.Lgs. n. 267/2000 in capo al consiglio comunale;

DATO ATTO che questa Amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplini le sedute di consiglio comunale in modalità di videoconferenza;

RITENUTO di provvedere in merito alle modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza del Consiglio Comunale per le motivazioni di cui alle disposizioni citate, per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione all'esigenza di garantire la funzionalità, la tempestività, l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa degli organi istituzionali dell'ente, adottando apposite misure organizzative per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale con modalità telematica, con possibilità dei componenti di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del metodo collegiale;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali comunali;
- L'art. 1, comma 1, della citata Legge n. 241/1990;

RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, di cui e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, le seguenti misure organizzative per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, che saranno applicate per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

a) la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale rientra nelle prerogative del Sindaco;

b) le sedute del Consiglio Comunale, per tutto il periodo emergenziale, si svolgono in forma telematica, mediante lo strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale e i suoi collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, avvalendosi di strumenti, messi a disposizione dall'ente o direttamente dagli interessati (ad es.: p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;

c) la seduta è valida in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune. Pertanto, la sede è virtuale, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza;

d) la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente provvedimento;

e) al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite, ad ogni componente, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione;

f) la seduta di Consiglio Comunale in videoconferenza avviene, esclusivamente, tra Sindaco Presidente, Consiglieri e Segretario Comunale, ed eventualmente con la

partecipazione di Posizioni organizzative se necessario. I partecipanti devono dichiarare di essere presenti alla videoconferenza;

g) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;

h) la presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti;

i) il Segretario Comunale attesta la presenza dei componenti mediante appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che siano collegati in via telematica, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

j) dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale, la seduta è dichiarata dal Sindaco valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti da regolamento, dallo statuto, dalla legge;

k) la documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti per il deposito degli atti mediante l'invio di una e-mail o PEC all'indirizzo eletto dal Consigliere o, in mancanza, da quello assegnato dall'Amministrazione, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Sindaco in sede di seduta;

l) le modalità di intervento sono definite, al momento della seduta, dal Sindaco, esponendo, ai presenti in sede o a coloro che siano collegati in videoconferenza, le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio;

m) la seduta può svolgersi anche esclusivamente in videoconferenza, dunque anche senza la presenza fisica di alcun componente presso la sede dell'ente e, in ogni caso, tale modalità viene indicata nell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale;

n) al termine della votazione, il Sindaco dichiara l'esito e la dichiarazione del Segretario Comunale sulla verbalizzazione del voto e dei presenti;

o) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario Comunale abbia provveduto all'appello dei presenti, dando espressamente atto a verbale della modalità di svolgimento della seduta in videoconferenza, ovvero con la partecipazione di alcuni componenti in videoconferenza e di altri in presenza presso la sede comunale;

p) la seduta può prevedere la presenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza;

q) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Sindaco sospende temporaneamente la seduta, per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario Comunale, secondo le modalità sopra indicate;

r) qualora la seduta si svolga presso la sede comunale e siano presenti tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, non si procede con le modalità della videoconferenza;

s) i verbali e le deliberazioni dell'organo collegiale possono essere firmati digitalmente anche in modalità differita dai soggetti non compresenti fisicamente allo svolgimento della seduta;

t) se non tecnicamente attuabile la diretta streaming della seduta in videoconferenza, la stessa potrebbe essere assicurata in modo asincrono mediante pubblicazione della registrazione audio-video della riunione, successivamente al completamento della seduta stessa, nei limiti dei necessari tempi tecnici ma pur sempre in maniera tempestiva;

DISPONE

- che il presente decreto abbia effetti immediati e venga pubblicato all'Albo Pretorio *on line* e sul sito internet istituzionale dell'ente;
- l'invio del presente provvedimento al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali, ai Responsabili di Servizio, nonché alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cremona ed alla locale Stazione dei Carabinieri;
- la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 4 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.



L SINDACO
Rossi Fabio


